

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3095

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 luglio 1957 (Stampato n. 2057)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(GAVA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 luglio 1957*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

ALLEGATO.

Decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 172, del 12 luglio 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico delle leggi per la imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la esenzione dal diritto erariale sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, istituito con l'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste;

DECRETA:

ART. 1.

Il comma aggiunto all'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente:

« Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative ».

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1957.

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — GAVA — COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.